

D.Lgs. 01/09/2011, n. 150

Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Publicato nella Gazz. Uff. 21 settembre 2011, n. 220.

Art. 12 Dell'impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti

In vigore dal 6 ottobre 2011

1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti di rigetto delle istanze previste dall'*articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77*, e quelle avverso la mancata decisione sulle medesime istanze sono regolate dal rito del lavoro.
2. È competente il giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato.

Art. 13 Dell'opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato ⁽¹⁾

In vigore dal 18 ottobre 2022

1. Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione al diniego di riabilitazione di cui all'*articolo 17, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108*, ovvero al decreto o all'atto di riabilitazione ai sensi del comma 4 del medesimo articolo sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. È competente la corte di appello.
3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego di riabilitazione o dalla pubblicazione del decreto o dell'atto di riabilitazione effettuata ai sensi dell'*articolo 17, comma 4, della legge n. 108 del 1996*, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
4. Il provvedimento che accoglie il ricorso è pubblicato nel registro informatico dei protesti cambiari.

(1) Articolo così sostituito dall'*art. 24, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022*. A norma dell'*art. 35, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022*, come sostituito dall'*art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197*, le disposizioni dello stesso *D.Lgs. n. 149/2022* hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.